

Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia.

Art. 8

(Ammissione a finanziamento di spese sostenute nell'anno 2002)

1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute nell'anno 2002 relativamente agli interventi finanziati.